
**Avverso il provvedimento, Gruppo Unione di Banche Italiane – UBI Banca Spa ha promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma in data 19/04/2019.*

***Con sentenza n. 276/2021 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione.*

GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE - UBI BANCA SPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca Spa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze in materia di collaborazione attiva e modalità di segnalazione (artt. 16, 36, 62, d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017; Provvedimento della Banca d'Italia del 10.3.2011, emanato ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 231/2007, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017; art. 9, co. 1, d.lgs. 90/2017);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca Spa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB, richiamato dall'art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione, nei confronti di Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca Spa, di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art.* 62 del d.lgs. n. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate da Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca Spa in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Gruppo Unione di Banche Italiane - UBI Banca Spa** sia inflitta, ai sensi dell' art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 (nella versione successiva alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 90/2017), per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.200.000.

– omissis –

Roma, 08.03.2019

IL DIRETTORE GENERALE: S. ROSSI